



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Città Metropolitana di Genova
**Area 4 - Lavori Pubblici, Manutenzione,
Ambiente, Gestione Discarica, Demanio
Servizio Demanio Marittimo**

PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI SERVIZI BALNEARI INDISPENSABILI PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA SULLE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI SESTRI LEVANTE NELLE STAGIONI BALNEARI 2022 E 2023

CIG: 9247011ADE

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

ART. 1 – OGGETTO

L'appalto ha per oggetto lo svolgimento dei servizi balneari indispensabili per la tutela della salute e dell'incolumità pubblica, di seguito specificati:

1. servizio di assistenza e salvataggio bagnanti nei tratti di arenile libero, con postazioni mobili;
2. ricognizione, installazione e controllo della segnaletica di sicurezza balneare che sarà fornita dall'Amministrazione Comunale, con rimozione della stessa al termine della stagione balneare;

ART. 2 – LUOGO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

I servizi dovranno essere eseguiti sul litorale del Comune di Sestri Levante, nelle zone: Sant'Anna, Portobello, Riva Ponente e Renà.

ART. 3 – DURATA

I servizi dovranno essere espletati secondo le modalità e tempistiche di seguito specificate.

ART. 4 – DESCRIZIONE DEI SERVIZI

1 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E SALVATAGGIO BAGNANTI NEI TRATTI DI ARENILE LIBERO, CON INSTALLAZIONE DI POSTAZIONI MOBILI.

Periodo

- Dal 1 luglio al 31 agosto del biennio 2022-2023, e nei fine settimana del 24-26 giugno 2022 e 23-25 giugno 2023

Descrizione del servizio

Il servizio dovrà essere svolto su **n. 7 (sette) postazioni** localizzate secondo le disposizioni dell'Ufficio Demanio Marittimo e degli Uffici Locali Marittimi di Sestri Levante e Riva Trigoso, e nei tratti di arenile di cui all'art. 2 e di seguito dettagliati:

- sulla spiaggia libera di ponente del Capoluogo (spiaggia libera in loc. S. Anna), n. 3 postazioni;
- sulla spiaggia libera di Borgo Renà n. 1 postazione
- sulla spiaggia libera di Portobello, n. 1 postazione
- sulla spiaggia libera di ponente della frazione di Riva Trigoso n. 2 postazioni

Le postazioni integrative indicate nell'offerta tecnica saranno posizionate sul litorale in tratti indicati dall'Amministrazione Comunale.

Il servizio dovrà essere espletato con le seguenti modalità:

- Postazioni di avvistamento a terra complete di bandiere di segnalazione, dotate di ombrellone e sedia tipo regista, aventi competenza per territorio di arenile e

relativo settore marino fronte spiaggia;

- Ogni postazione sarà presieduta da un Bagnino di salvataggio in possesso di regolare brevetto in corso di validità abilitante al servizio della professione, rilasciato dalla Società di Salvamento di Genova o dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (FISA) o dalla Federazione Italiana Nuoto - Sezione Salvamento contraddistinto dalla sigla M.I.P o altresì titolo equipollente rilasciato dalla Comunità Europea. Essa sarà corredata da manifesti riguardanti l'orario del servizio di salvamento a mare, i numeri telefonici di emergenza e di pubblica utilità e dalla Ordinanza Balneare competente per territorio.
- Ogni Bagnino di salvataggio avrà competenza per il fronte mare della postazione stabilito dall'Ordinanza di sicurezza balneare emanata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure ed avrà in dotazione l'attrezzatura prescritta dalla stessa.

Ogni assistente bagnanti deve essere dotato di divisa (costume da bagno, maglietta e cappello) con il visual "Comune di Sestri Levante - Salvataggio e sorveglianza balneare".

Orario di svolgimento del servizio: In conformità a quanto stabilito dall'Ordinanza balneare emanata dal Comune di Sestri Levante, il servizio di salvataggio deve essere garantito tutti i giorni, compresi i festivi, secondo modalità ed orario stabiliti nella stessa (ore 9 - 19).

2 - RICOGNIZIONE, INSTALLAZIONE E CONTROLLO DELLA SEGNALETICA DI SICUREZZA BALNEARE CHE SARÀ FORNITA DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, CON RIMOZIONE DELLA STESSA AL TERMINE DELLA STAGIONE BALNEARE.

Periodo :

Dall'affidamento del servizio al 30 settembre 2022 e dal 1 maggio 2023 al 30 settembre 2023.

Descrizione del servizio

La ditta aggiudicataria e gli addetti al servizio dovranno:

- provvedere alla installazione sul litorale di tutta la segnaletica di sicurezza balneare, così come analiticamente descritta nell'Ordinanza di sicurezza balneare emanata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure. Tale segnaletica sarà fornita dall'Ufficio Demanio Marittimo del Comune; il luogo di posizionamento verrà indicato dall'Ufficio medesimo.
- provvedere ad effettuare quotidianamente il controllo sulla permanenza della segnaletica installata e, nel caso di eventuali danni e/o sottrazione della stessa, provvedere all'immediato ripristino e/o sostituzione.

ART. 5 – IMPORTO DEI SERVIZI

L'importo complessivo dei servizi a base di gara, IVA esclusa, ammonta a **€ 173.000,00** così suddivisi:

Riepilogo generale TOTALE (n. 2 anni)	
Costi del personale	165.000,00 €
Costi attrezzature postazioni e abbigliamento personale	6.500,00 €
Totale	171.500,00 €
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	1.500,00 €
Totale comprensivo oneri sicurezza	173.000,00 €
IVA 22%	38.060,00 €
Totale IVA inclusa	211.060,00 €

I suddetti importi si intendono equamente divisi sulle due annualità di servizio, 2022 e 2023.

ART. 6 – MODALITA' DI ESECUZIONE

Al fine di consentire un efficace coordinamento di tutti i servizi da attivare nel corso del periodo di gestione del servizio, l'appaltatore è tenuto a designare un Responsabile con compiti di coordinamento degli addetti al servizio, che deve essere reperibile in qualsiasi momento, anche fuori dell'orario di servizio. A tal fine l'appaltatore dovrà fornire il nominativo dell'incaricato ed il numero di telefono di pronta reperibilità. Il suddetto incaricato è inoltre la persona con la quale l'Amministrazione comunale e la Capitaneria di Porto si rapportano in merito ad ogni questione relativa al funzionamento del servizio affidato.

Il servizio dovrà essere svolto - anche nei giorni festivi - secondo modalità ed orario stabiliti nella Ordinanza balneare emanata dal Comune di Sestri Levante.

Durante tale orario deve essere garantito, in via continuativa, il servizio di assistenza e sorveglianza con scrupolosa osservanza delle modalità prescritte dall'Ordinanza di sicurezza balneare dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure.

In caso di situazioni di rischio per la balneazione, derivanti da condizioni del mare particolarmente avverse o di altre circostanze non legate a fattori meteorologici, dovranno essere issate, sugli appositi pennoni, delle bandiere rosse, fermo peraltro l'obbligo di garantire il servizio di salvataggio con le modalità prescritte.

In presenza di situazioni gravi o di apparente gravità e comunque tali da far ritenere opportuno l'intervento di personale specializzato, allertare immediatamente il servizio 118 e la Capitaneria di Porto e le forze dell'ordine se necessario.

L'aggiudicatario dovrà obbligatoriamente fornire un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) quale mezzo esclusivo di comunicazione con il Comune di Sestri Levante.

ART. 7 – ORGANIZZAZIONE E TRATTAMENTO DEL PERSONALE

L'Operatore economico aggiudicatario dovrà garantire la disponibilità di personale per l'intera durata dell'appalto e sempre in misura sufficiente a coprire il servizio in modo pieno ed efficiente come richiesto dal presente capitolato ed anche per fare fronte ad esigenze eccezionali. A tal fine dovrà essere preliminarmente depositato un elenco di tutto il personale impiegato, completo dei necessari dati identificativi: Cognome, Nome, luogo e data di nascita, estremi patentino e copia dello stesso, copia leggibile di un documento di riconoscimento.

I servizi in appalto dovranno essere svolti in modo continuativo con tutto il personale necessario.

L'Operatore economico dovrà essere quindi in grado di sostituire immediatamente il personale assente a qualunque titolo con altro personale munito dei medesimi requisiti professionali o esperienza maturata in servizi analoghi.

Sono a carico della ditta i contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi dovuti per il personale in servizio; la regolarità di tali adempimenti sarà verificata in occasione di ciascun pagamento per le prestazioni richieste.

L'Operatore economico aggiudicatario si obbliga ad effettuare nei confronti dei propri lavoratori occupati nelle prestazioni di cui al presente capitolato e per l'intera durata del servizio, condizioni retributive e normative non inferiori a quelle risultanti dal contratto nazionale collettivo di lavoro vigente alla data dell'offerta, e, per le cooperative sociali, quelle previste dalle disposizioni di riferimento.

L'Amministrazione comunale è sollevata da ogni controversia, presente e futura, derivante o conseguente, circa il rapporto di lavoro intercorrente tra l'Operatore economico e i dipendenti.

ART. 8 – SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto trattandosi di servizi ad alta intensità di manodopera, per cui la prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario. Ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'affidatario dovrà eseguire direttamente la prestazione di cui all'articolo 1, comma 1 del presente capitolato (servizio di assistenza e salvataggio bagnanti nei tratti di arenile libero, con postazioni mobili), in ragione delle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto, atteso che il suindicato servizio di assistenza assume carattere nettamente prevalente rispetto agli altri di cui all'articolo1, commi 2 e 3.

Quanto sopra, tenuto conto altresì della natura della prestazione prevalente, dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività nei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

ART. 9 – SORVEGLIANZA

L'aggiudicatario esercita la sorveglianza necessaria a garantire la scrupolosa osservanza delle norme di comportamento (compresi ove previsti i divieti) prescritte dalle ordinanze vigenti della Capitaneria di Porto – Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure e più in generale delle norme di corretta e civile convivenza tra le persone.

In tutti i casi in cui si verificano incidenti di qualsiasi natura, risse tra bagnanti o altre situazioni di turbativa dell'ordine pubblico, il personale di assistenza bagnanti è tenuto a chiedere l'immediato intervento delle forze dell'ordine.

ART. 10 - INVARIABILITA' DEI PREZZI

I prezzi, diminuiti del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del presente capitolato, si intendono accettati dalla ditta in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e quindi invariabili durante tutto il periodo del contratto ed indipendenti da qualsiasi volontà. La ditta pertanto ha l'obbligo di condurre a termine il servizio, anche se durante il corso dello stesso dovesse intervenire variazione di prezzi di tutta o di parte della prestazione.

ART. 11 - SOSPENSIONE DEI SERVIZI

La ditta aggiudicataria non potrà in ogni caso sospendere il servizio di propria iniziativa senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione. Di contro, l'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere l'utilizzo dei servizi per ragioni di opportunità e/o quando circostanze particolari lo richiedano, senza che la ditta possa pretendere maggiori oneri. Il Servizio deve essere garantito con carattere di continuità. In caso di assenza imprevista e imprevedibile del personale assistente bagnanti, deve essere data immediata comunicazione al Comune – servizio Demanio Marittimo e al competente Ufficio Locale Marittimo. E' stabilita una tolleranza di 30 minuti per la copertura della postazione di salvataggio da parte di personale dell'appaltatore.

ART. 12 - VARIAZIONI AI SERVIZI

L'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nel corso della durata del servizio, tutte quelle varianti, qualitative e quantitative, che riterrà più opportune, compresa un'eventuale diversa dislocazione delle postazioni di salvataggio su altri tratti di litorale ricompresi nel territorio comunale, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia del servizio, senza che la ditta possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabilite dal presente capitolato d'appalto. Di contro, la ditta non potrà in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa, anche se di dettaglio. Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benessere del Responsabile del servizio, potrà essere ordinata la eliminazione a cura e spese della ditta, salvo il risarcimento dell'eventuale danno alla Amministrazione appaltante.

ART. 13 – SICUREZZA DEI LAVORATORI. DANNI A PERSONE E COSE

L'Operatore economico aggiudicatario è tenuto ad adottare tutte le cautele e i provvedimenti necessari per garantire l'incolumità e la vita delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, ed evitare danni alle attrezzature fisse e mobili.

Ogni responsabilità nel caso di infortuni e/o danni a persone o cose, ricadrà sull'Operatore economico, restando completamente manlevata l'Amministrazione appaltante.

L'Operatore economico aggiudicatario è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell'Amministrazione comunale relativamente alla gestione del servizio reso con il proprio personale impiegato, ed è responsabile dei danni a chiunque causati: personale, utenti o terzi, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse.

Sono da ritenersi a carico dell'Operatore economico gli oneri ed i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento del servizio stesso.

E' pertanto a carico dell'Operatore economico l'onere della stipula di apposita polizza assicurativa R.C. contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione del servizio in appalto.

L'Operatore economico è tenuto, prima dell'avvio del servizio, e comunque entro la data di stipula del contratto, a pena di risoluzione dello stesso, a dotarsi di apposita assicurazione riferita specificatamente al servizio oggetto del presente appalto.

Tale polizza, per la responsabilità civile per danni al personale, utenti o terzi, che venissero arrecati dal personale nell'espletamento del servizio, dovrà avere massimali non inferiori ad euro 1.000.000,00 per ogni sinistro o per persona.

La polizza dovrà specificare che tra le persone s'intendono compresi gli utenti del servizio ed i terzi. La polizza dovrà coprire l'intero periodo del servizio.

L'Amministrazione comunale è esonerata espressamente da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell'espletamento del servizio oggetto dell'appalto in questione.

L'Operatore economico aggiudicatario solleva l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa, azione o rivalsa che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso.

Le spese che l'Amministrazione comunale dovesse eventualmente sostenere, a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'appaltatore o, in ogni caso, da questo rimborsate.

ART. 14 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali, l'Operatore economico deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo gli importi di cui all'art. 103 del citato Decreto, da considerarsi al netto di IVA.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

ART. 15 – DECORRENZA DEL SERVIZIO E PROVVEDIMENTI PER L'INTERRUZIONE

Il servizio oggetto del presente capitolato è da considerarsi a tutti gli effetti servizio di pubblica utilità e pertanto non può essere sospeso, salvo i casi di forza maggiore.

L'ingiustificata interruzione del servizio costituisce titolo, a tutti gli effetti, per la risoluzione del contratto, fatti salvi i danni derivanti al Comune per maggiori oneri o per altre cause.

ART. 16 – FINANZIAMENTO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Le somme necessarie alla copertura dei costi del servizio sono imputate nei fondi ordinari del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 e 2023.

L'appalto è da intendersi "a corpo".

Il corrispettivo si intende comprensivo di ogni onere inerente la prestazione di che trattasi, come indicata dal presente capitolato, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

La misura della prestazione non è impegnativa per l'Amministrazione committente, la quale si riserva la facoltà di apportare al servizio, in caso di necessità, tutte le variazioni in aumento e/o in diminuzione consentite dalla vigente legislazione.

L'Operatore economico aggiudicatario dovrà provvedere, a sue spese, agli oneri ed obblighi tutti imposti dal presente capitolato, ritenendosi ogni corrispettivo per gli stessi compreso nel prezzo d'appalto.

Il corrispettivo stabilito per i servizi contrattualizzati verrà erogato in rate mensili posticipate, entro 10 giorni dalla presentazione della documentazione fiscale, previa verifica di regolare esecuzione dei servizi, da parte del competente Ufficio Demanio Marittimo.

Il Soggetto aggiudicatario è tenuto a trasmettere al termine di ogni mese, una relazione di attività nella quale viene specificata la modalità di gestione dei servizi affidati, corredata dell'elenco nominativo del personale impiegato, dell'attestazione di correttezza contributiva e di ogni altro adempimento previsto dalla vigente normativa.

ART. 17 – INADEMPIMENTI, SANZIONI, CONTESTAZIONI E REVOCA

Fatte salve le responsabilità civili e penali, per ogni inadempienza contestata sarà applicata una penale variabile, secondo la gravità, dallo 0,50% (zerovirgolacinquantapercento) fino al 10% (diecipercento) del corrispettivo complessivo, da decurtarsi dal corrispettivo stabilito al precedente art. 5, ad insindacabile giudizio del Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo.

Per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nell'attivazione, interruzione e/o sospensione del servizio di assistenza e salvataggio bagnanti sarà applicata una penale pari a € 200,00 da decurtarsi dal corrispettivo di cui al precedente art. 5, fatto salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni subiti o subendi dall'Amministrazione.

Ai fini dell'accertamento delle inadempienze, l'Amministrazione potrà avvalersi di personale dipendente dell'Ufficio Demanio Marittimo, del Corpo di Polizia Municipale ovvero della Capitaneria di Porto.

Le contestazioni degli addebiti per comportamenti inadempienti saranno formalizzate al Soggetto affidatario con nota del Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo, comunicata a mezzo PEC.

Entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della nota dirigenziale di contestazione degli addebiti, il Soggetto affidatario potrà far pervenire, a mezzo posta elettronica certificata indirizzata al Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo, eventuali memorie e controdeduzioni giustificative della propria condotta.